

DISCIPLINARE PER L'AMMISSIONE ALLA CONDUZIONE DI CENTRI VACANZA ESTIVI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

ART. 1 OGGETTO

Il presente Disciplinare regola le procedure di ammissione di enti privati, del privato sociale e religiosi operanti sul territorio della Zona Distretto Livornese, alla presentazione di progetti per l'organizzazione e la gestione di vacanze estive a carattere diurno, rivolti a persone in situazione di handicap ai sensi della L. 104/92.

Mediante la procedura di ammissione l'Unità Organizzativa Servizi Sociali del Comune di Livorno intende mettere in rete l'offerta del privato-sociale valorizzandone l'esperienza e la capacità propositiva - progettuale e promuovendo al contempo la pluralità dell'offerta e la libera scelta dell'utenza tra diverse opzioni possibili.

L'Unità Organizzativa Servizi Sociali, una volta formulata la graduatoria dei partecipanti in base ad apposito disciplinare, consegnerà direttamente alle Associazioni l'elenco dei rispettivi partecipanti ed il corrispondente numero di buoni-servizio. L'associazione prenderà contatti con i singoli partecipanti ammessi e provvederà a restituire al competente Ufficio, al momento della rendicontazione, il numero dei buoni effettivamente utilizzati firmati dai rispettivi utenti (o rispettivi tutori).

Il servizio erogato dalle Associazioni/Enti resta comunque soggetto alla disciplina di diritto civile che regola il rapporto tra fruitori ed enti titolari e gestori del servizio.

ART. 2 FINALITA'

I Centri vacanza estivi sono diretti a favorire pari opportunità nella fruizione di momenti di socializzazione, ricreativi e di svago, a soggetti con handicap con ridotti livelli di autonomia personale. A tal fine l'organizzazione del centro- vacanza è finalizzata a:

- favorire la socializzazione e l'impiego e l'organizzazione del tempo libero nel periodo estivo;
- sostenere e supportare le famiglie nell'espletamento delle proprie funzioni assistenziali e di cura durante i periodi di vacanza estivi;
- promuovere le opportunità di integrazione sociale nel contesto territoriale.

ART. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione, i soggetti richiedenti assicurano che l'organizzazione dei centri estivi risponda alle finalità di cui all'art. 2 ed ai requisiti e ai criteri di qualità di seguito indicati.

- I centri vacanza diurni si svolgono nel periodo giugno – settembre. La durata non può essere inferiore a periodi continuativi di 10 gg. (di norma feriali).
- I centri vacanza diurni sono organizzati per gruppi omogenei di soggetti in condizione di handicap psichico, fisico, sensoriale o plurimo, con **età compresa tra i 18 e i 64 anni**. E'

garantita la partecipazione di tutti gli utenti che ne fanno richiesta senza discriminazione di sesso, di razza, di etnia, di cultura, di religione e di appartenenza ad associazioni o partiti politici.

- **Il numero dei partecipanti effettivi a ciascun progetto non potrà mai essere inferiore a 6. Qualora l'Ente sia stato ammesso all'organizzazione del centro estivo ma le domande di partecipazione successivamente presentate dagli utenti siano inferiori a 6 il progetto verrà automaticamente escluso dall'assegnazione di buoni servizio.**
- L'organizzazione deve assicurare la disponibilità di sedi/strutture idonee allo svolgimento delle attività programmate. In particolare devono essere garantiti: idonea localizzazione della sede delle attività, disponibilità di locali adeguati in relazione al numero di partecipanti previsto, locali dotati di servizi a norma e di spazi esterni alla struttura, conformità delle strutture e degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.
- Deve essere garantito il servizio di trasporto in andata e in ritorno. Il servizio potrà anche essere organizzato mediante mezzi privati che sarà cura dell'Associazione coordinare in modo tale da assicurare i trasferimenti anche a chi non dispone di mezzo proprio.
- Laddove previsto nell'orario dovrà essere erogato il servizio di refezione nel rispetto della vigente normativa.
- Deve infine essere prevista la presenza di un coordinatore responsabile delle attività e di un adeguato numero di operatori per l'espletamento delle funzioni di assistenza personale e di animazione, in possesso di adeguate competenze ed esperienza, garantendone la stabilità per tutta la durata del centro vacanza estivo.

L'organizzazione potrà avvalersi di personale volontario per l'espletamento di funzioni e compiti integrativi delle attività proprie del personale dipendente e/o libero professionale impegnato nel servizio, assicurandone comunque la continuità per tutta la durata del centro vacanza estivo.

ART. 4 OFFERTA PROGETTUALE

Ai fini dell'ammissione, i soggetti interessati debbono presentare la propria offerta progettuale, nei termini previsti nell'invito. L'offerta, da presentare su apposito modulo predisposto dall'Unità Organizzativa Servizi Sociali, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e contenere **obbligatoriamente** tutti gli elementi di seguito indicati:

-  tipologia ed obiettivi specifici del centro estivo (marino, sportivo ecc)
-  individuazione quantitativa e qualitativa del target (numero dei partecipanti previsti, mai inferiore a sei unità, tipologia di handicap, fasce di età, etc.),
-  individuazione della sede per la localizzazione del centro – vacanza diurno,
-  durata e periodo di svolgimento,
-  programma di attività e strutturazione della giornata tipo,
-  modalità organizzative del servizio di trasporto e dell'eventuale refezione,
-  individuazione del coordinatore responsabile delle attività,
-  rapporto numerico operatori e/o volontari / utenti,
-  modalità di informazione e coinvolgimento degli utenti e verifica delle attività,
-  Piano economico finanziario generale redatto per voci di costo, con riferimento al progetto specifico,
-  costo pro capite per la generalità degli utenti,
-  costo pro capite per gli utenti interessati dal presente progetto,
-  quota parte a carico dell'utente del progetto, al netto dell'importo del buono servizio corrispondente;

Il Progetto organizzativo deve inoltre contenere:

- Elenco nominativo di accompagnatori, volontari e/o operatori coinvolti, suddivisi per qualifiche e funzioni, corredato dei relativi curricula. Nel caso in cui, in fase di ammissione, non possano essere forniti i nominativi, l'elenco nominativo e gli allegati devono essere consegnati entro i 15 giorni precedenti l'inizio della vacanza, pena la decadenza;
- impegno specifico a non aumentare la quota a carico dell'utente di cui al precedente punto 13;
- dichiarazione attestante la rispondenza delle sedi e dei locali individuati ai requisiti di cui all'art. 3;
- dichiarazione attestante l'adeguata copertura assicurativa per ogni eventuale danno o incidente possa verificarsi ai disabili partecipanti al soggiorno o a terzi durante lo svolgimento del servizio;
- dichiarazione attestante la natura giuridica, la posizione fiscale e le finalità statutarie dell'ente richiedente.

Le offerte progettuali sono esaminate dalla Commissione tecnica appositamente costituita, che verificherà la conformità delle proposte ai requisiti di cui ai precedenti articoli e la congruenza del piano economico-finanziario e del conseguente costo pro-capite.

ART. 5 BUONI SERVIZIO

I Buoni - servizio sono erogati alle persone in situazione di handicap, che ne facciano richiesta, secondo i criteri di accesso stabiliti da apposito disciplinare ed entro i limiti della disponibilità massima quantificata ogni anno in relazione alle risorse disponibili.

L'Unità Organizzativa Servizi Sociali, una volta formulata la graduatoria dei partecipanti, consegnerà direttamente alle Associazioni l'elenco dei propri utenti ed il corrispondente numero di buoni-servizio. Sarà compito dell'associazione prendere contatti con i singoli partecipanti ammessi e provvedere alle successive fasi organizzative.

Il valore del buono - servizio è determinato in **€ 265,00**.

Rimane a carico degli utenti l'importo eccedente il valore del buono - servizio.

I medesimi soggetti associativi, al termine del centro estivo e comunque entro i termini convenzionalmente stabiliti, provvederanno a restituire all'Amministrazione i buoni effettivamente utilizzati debitamente firmati dagli utenti/tutori ai fini della liquidazione.

ART. 6 VIGILANZA E REVOCA DELL'AMMISSIONE

L'Ufficio preposto provvederà direttamente ad effettuare verifiche ed accertamenti sul funzionamento del servizio e sul reale utilizzo dei buoni, anche tramite rapporti diretti con gli utenti e le relative famiglie.

L'ammissione potrà essere revocata nel caso in cui:

- venga meno anche uno solo dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
- il progetto venga modificato senza preventiva verifica dell'assenso da parte dell'Ufficio;
- il Soggetto ammesso non fornisca, entro i termini stabiliti, le informazioni formalmente richieste.

